

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 6-2307

L.r. 29 maggio 2020 n. 13, art. 25, e D.P.C.M. 23 luglio 2020. Finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili. Criteri di assegnazione di Euro 4.880.000,00 agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

- con il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il suddetto termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 con il successivo decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125.

Tenuto conto che:

- l'art. 47 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" ha disposto la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità con la possibilità di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento;

- l'art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha stabilito che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

- in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, con nota del 5 maggio 2020, prot. n. 22122, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha fornito le prime indicazioni generali per la prevenzione del contagio da COVID 19 e la tutela degli utenti e degli operatori dei centri diurni per le persone con disabilità necessarie per il riavvio delle attività semiresidenziali.

Tenuto inoltre conto che:

- l'art. 9 del DPCM 17 maggio 2020 ha previsto ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità ribadendo che le attività dei centri diurni vengano riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

- in attuazione del suddetto disposto normativo, con la deliberazione n. 38-1563 del 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano territoriale regionale per la riattivazione delle strutture semiresidenziali e delle attività educative territoriali/domiciliari per persone con disabilità e minori con problematiche psico-socio-relazionali”. Tale Piano territoriale contiene le linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali ed i gestori delle strutture semiresidenziali per disabili per la graduale riattivazione dei servizi sospesi;

- con la successiva D.G.R. n. 2-1821 del 5 agosto 2020 sono state approvate le “Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nelle fase di emergenza COVID 19” .

Dato atto che la riattivazione delle strutture semiresidenziali ha richiesto gradualità e flessibilità organizzativa per garantire la massima tutela sanitaria sia alle persone con disabilità sia agli operatori ed a chi a vario titolo interagisce con tali servizi, prevedendo da parte dei gestori delle strutture l’adozione di misure di carattere organizzativo e sanitario quali la formazione del personale sui principi di base della prevenzione e controllo delle infezioni, la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di materiali per l’igiene, l’acquisto di strumenti diagnostici e di dispositivi di protezione individuale.

Dato inoltre atto che :

- in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, con la legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020 ”Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19” sono state adottate misure finanziarie volte a favorire il riavvio delle attività produttive;

- con l’art. 25 della suddetta legge regionale è stato autorizzato uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 a favore degli enti gestori delle strutture semiresidenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle attività a seguito dell’interruzione causata dalla pandemia da Covid 19.

Tenuto conto che con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 sono state assegnate alle regioni specifiche risorse destinate ai gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, subordinando il trasferimento delle risorse all’adozione formale da parte delle regioni dei rispettivi Piani territoriali di riapertura delle strutture. Il finanziamento assegnato alla regione Piemonte ammonta ad € 2.880.000,00.

Preso atto che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ha provveduto con provvisorio di entrata n. 0034652 del 23.9.2020 a trasferire alla regione Piemonte la somma di € 2.880.000,00;

- le suddette risorse ministeriali e le risorse regionali di cui all’art. 25 della legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020, pari ad € 2.000.000,00 sono state iscritte ed autorizzate alla spesa negli stanziamenti di competenza e cassa del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, rispettivamente con la D.G.R. n. 43-2233 del 6.11.2020 sul capitolo di spesa statale n. 147298 e con la D.G.R. n. 25-2215 del 6.11.2020 sul capitolo di spesa regionale n. 153724, entrambi nell’ambito

della Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 02 “Interventi per la disabilità”.

Tenuto conto che, al fine di poter dare corso alle disposizioni normative nazionali e regionali, è stato effettuato dal competente Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità” della Direzione Sanità e Welfare uno specifico monitoraggio presso gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per acquisire il numero delle persone con disabilità in carico a ciascun ente gestore che frequentavano le strutture semiresidenziali alla data del 28 febbraio 2020 con la specifica indicazione delle singole strutture ospitanti.

Ritenuto di assegnare e ripartire le risorse, ammontanti complessivamente ad € 4.880.000,00, agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in base al numero dei rispettivi utenti in carico frequentanti le strutture semiresidenziali così come rilevato dal suddetto monitoraggio agli atti del competente Settore. Gli enti gestori provvederanno ad attribuire le rispettive risorse ai singoli gestori delle strutture semiresidenziali che ospitano i propri utenti in carico in base alle indicazioni contenute nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che al riparto ed all’assegnazione delle suddette risorse agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si procederà con successivi provvedimenti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità” della Direzione Sanità e Welfare sulla base del sopra citato riparto.

Tenuto conto che il D.P.C.M. 23 luglio 2020 individua quale arco temporale per il riconoscimento delle spese da sostenere con il contributo ministeriale il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, termine ormai prorogato al 31 gennaio 2021.

Preso atto che sulla base di tale proroga la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe fornire ulteriori indicazioni relativamente all’arco temporale succitato si rinvia a successivi eventuali provvedimenti dirigenziali la rimodulazione degli aspetti tecnici di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”,

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che le risorse assegnate dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 alla Regione Piemonte, pari ad € 2.880.000,00, e le risorse regionali previste dall'art. 25 della legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020, pari ad € 2.000.000,00, sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 hanno sostenuto gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività;

- di stabilire che le risorse ammontanti complessivamente ad € 4.880.000,00 vengano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in base al numero dei rispettivi utenti in carico frequentanti le strutture semiresidenziali, così come rilevato dal monitoraggio indicato in premessa e agli atti del competente Settore. Gli enti gestori provvederanno ad attribuire le rispettive risorse ai singoli gestori delle strutture semiresidenziali che ospitano i propri utenti in carico in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti di impegno, di ripartizione e di assegnazione delle suddette risorse nonché della eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, conseguenti ad eventuali indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- di dare atto che le risorse ministeriali, assegnate con il D.P.C.M. 23 luglio 2020, pari ad € 2.880.000,00, e le risorse regionali di cui all'art. 25 della legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020, pari ad € 2.000.000,00, sono iscritte ed autorizzate alla spesa negli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, rispettivamente nei capitoli di spesa n. 147298 e n. 153724 nell'ambito della Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria ed indirizzi per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili

1. Finalità

Le risorse individuate dal D.P.C.M. del 23.07.2020 e le risorse regionali di cui all'art. 25 della l.r. 29 maggio 2020 sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 hanno sostenuto e sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività.

2. Destinatari del finanziamento

I finanziamenti vengono assegnati agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali che provvederanno ad attribuire le rispettive risorse ai gestori delle strutture semiresidenziali che ospitano le persone disabili in carico ai singoli enti gestori medesimi.

3. Le spese ammissibili

Come indicato all'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 23.07.2020 le spese ammissibili e finanziabili con le risorse statali e regionali, che concorrono al riconoscimento del finanziamento ai gestori delle strutture semiresidenziali dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sono le seguenti:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da COVID-19;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.

4. Modalità di assegnazione dei finanziamenti

Le risorse sono assegnate e ripartite agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in base al numero delle persone con disabilità frequentanti le strutture semiresidenziali al 28 febbraio 2020, come da monitoraggio effettuato agli atti del Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" della Direzione Sanità e Welfare, in modo proporzionale alle risorse disponibili.

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali provvederanno all'assegnazione dei contributi ai gestori delle strutture semiresidenziali in base al numero degli utenti in carico frequentanti le singole strutture ed in base alle spese sostenute ed opportunamente documentate dalle strutture ospitanti.

Per l'assegnazione delle risorse statali, in base a quanto indicato all'art. 3 del D.P.C.M. del 23.07.2020, viene previsto quale ammontare massimo di contributo per posto utente di ciascuna struttura l'importo di euro 730,00.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è così composta:

1. euro 2.880.000,00 assegnati con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 iscritti ed autorizzati alla spesa nello stanziamento di competenza e di cassa del bilancio finanziario e gestionale 2020-2022, annualità 2020, nel capitolo di spesa statale n. 147298 nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1202 Interventi per la disabilità;
2. euro 2.000.000,00 iscritti ed autorizzati alla spesa nello stanziamento di competenza e di cassa del bilancio finanziario e gestionale 2020-2022, annualità 2020, nel capitolo di spesa regionale n. 153724 nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1202 Interventi per la disabilità

6. Arco temporale

Le risorse statali di cui dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, pari ad Euro 2.880.000,00 sostengono le spese effettuate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, così come previsto all'art. 2, comma 1 del Decreto medesimo. Tale termine potrà essere prorogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'estensione del periodo di emergenza sanitaria. In tal caso si provvederà a prenderne atto con successivo provvedimento dirigenziale.

Le risorse regionali sostengono le spese effettuate nel periodo dal 28 febbraio al 16 marzo 2020 e dal 1 agosto 2020 al 31 gennaio 2021, termine di scadenza del periodo di emergenza.

7. Monitoraggio

Sull'utilizzo delle risorse verrà effettuato uno specifico monitoraggio che per le risorse ministeriali terrà conto delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 che prevedono una dettagliata rendicontazione sui flussi finanziari.